

dalla considerazione che, passando dal grado di consiglieri di luogotenenza a quello di segretari generali, a vece di essere stati promossi, abbiano scapitato nel loro ufficio. Quando fosse questo motivo che determinò la Camera, egli è certo che non si potrebbe con ragione invocare la precedente votazione a favore della convalidazione dell'onorevole D'Avossa.

Questi, avendo dato la sua rinuncia da consigliere di luogotenenza, venne annunciato dal giornale ufficiale che lo si restituiva nel suo posto di consigliere di Corte suprema, vale a dire che, poichè quell'ufficio temporario era finito, lo si rimandava al suo primitivo ufficio. Ma poi nello stesso foglio ufficiale, dopo le parole che lo si restituiva nel suo ufficio di consigliere, venne tosto soggiunto: *con grado, onori e stipendio di vice-presidente della Corte suprema.*

Egli è certo adunque che nell'ordinare questa restituzione dell'onorevole D'Avossa al suo impiego primitivo gli si procacciò nello stesso tempo un vantaggio e nel grado e negli onori e nello stipendio.

L'articolo 103 anche in questa circostanza parla molto chiaro, e dice che, qualora si venga ad ottenere promozione con aumento di stipendio, si deve cessare di essere deputato.

È indubitato che l'onorevole D'Avossa, per questo fatto, venne a conseguire avanzamento e aumento di stipendio. Ora veda la Camera se, ciò non ostante, egli può ancora essere deputato, cioè se non si debba a lui applicare il disposto dell'articolo medesimo, il quale dice chiarissimamente che da quel momento debba cessare di esser deputato per correr di nuovo la sorte della rielezione.

Per questi motivi persisto nelle prese conclusioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi è d'avviso che si debba annullare l'elezione del signor Giovanni D'Avossa, è pregato di alzarsi.

(È annullata.)

PETRUCELLI. Vorrei domandare all'onorevole ministro dell'interno una spiegazione sulle cose di Milano.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Sono prontissimo a darla. Soltanto, siccome questa discussione è già molto avanzata. . . .

PETRUCELLI. Sono poche parole.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Appena finita la presente discussione, immediatamente, oggi stesso, gliela darò.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL SERVIZIO DELLA SANITÀ MARITTIMA.

CASTAGNOLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, che ha per titolo: *Servizio della sanità marittima.*

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Ora viene il numero IV delle conclusioni della Commissione.

In questo numero conchiude la Commissione che si debba riconoscere il diritto dell'onorevole Correnti, consigliere di Stato, di sedere nella Camera.

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti queste conclusioni.

(Sono approvate.)

Viene il numero V.

Conchiude la Commissione che si debba riputare inalterata la condizione dell'onorevole Boggio, non ostante la sua promozione al grado di professore ordinario, e che debba essere iscritto nella categoria *Professori.*

MELLANA. Domando la parola. (*Movimento d'ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Se v'ha questione nella quale non sia lecito ad alcun oratore di parlare o con sentimenti o con idee qualunque fuori del diritto, si è nella presente controversia che riguarda l'ammissione dell'onorevole Boggio nella Camera. Qui non è questione che la Camera possa giudicare come *giurato* e mostrare della indulgenza; è questione del *tuo* e del *mio*.

Ci consta che la categoria degli impiegati appartenenti alla classe insegnante oltrepassa il numero portato dalla legge, e che dolorosamente perciò dovremo fare l'estrazione di parecchi degli onorevoli nostri colleghi. Ora sarebbe assai più doloroso se alcuno dovesse uscire da quest'aula, perchè si fosse in favor d'altri violata la legge. Quindi io credo che la Camera, abbandonati gli antecedenti suoi atti di indulgenza, debba in questa questione giudicare da magistrato, cioè col rigor con cui si usa giudicare del *tuo* e del *mio*.

Io credo che l'onorevole Boggio non può sedere in questa Camera se prima non ottiene un nuovo battesimo col voto dei suoi elettori.

Nello scorso anno egli si presentò a' suoi elettori dicendo: io sono in aspettativa; io non sono un professore ordinario; io rinunzio di buon grado allo stipendio che come professore straordinario mi è accordato. E i suoi elettori, oltre ai meriti personali del candidato, tenuto conto del nobile sacrificio, lo mandarono al Parlamento, dove sedette non calcolato fra gl'impiegati, e come non avente impiego nè stipendio sul bilancio dello Stato.

Nelle nuove elezioni l'onorevole Boggio si presentò nelle condizioni identiche di professore non ordinario, di professore in aspettativa, di professore che non prendeva stipendio sul bilancio dello Stato; e gli elettori gli hanno riconfermato il loro mandato; e noi anche abbiamo sempre ritenuto che le cose stessero in questi termini; fu soltanto la Commissione, che per debito suo dovette manifestarci cose che a tutti noi erano ignote, ed erano pure ignote al corpo elettorale; cioè che il signor Boggio, ancorchè non professore, ancorchè la legge gli vietasse d'aver, essendò in aspettativa, un soldo, esso, ciò nulladimeno, adempiè alle funzioni di impiegato e di professore, ed ottenne una retribuzione per questi nuovi servigi.

Io non giudico questo fatto al modo della Commissione; ma solamente l'ho dovuto citare per far vedere la diversità che passa dalla condizione attuale del signor Boggio a quella nella quale esso si trovava quando si presentò ai suoi elettori. E qui credo, o signori, che soprattutto noi dobbiamo tenerci saldi a questo principio, che, cioè, la condizione dell'eletto non può giudicarsi se non che dalla condizione che esso ha effettivamente il giorno in cui si presenta agli elettori; ciò è un debito di giustizia, perchè sono gli elettori che lo nominano, che debbono conoscere quale sia l'effettiva sua posizione. Egli è poi essenzialmente necessario di attenersi a questo principio, in quanto che, se si ammettesse che la condizione dell'eletto potesse mutarsi dal giorno dell'elezione a quello nel quale viene convalidata in quest'aula, allora noi